

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
“RICERCA E INNOVAZIONE CARDIOVASCOLARE”**

**TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO,
DURATA**

Articolo 1) – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 - Ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita la fondazione denominata **“RICERCA E INNOVAZIONE CARDIOVASCOLARE”** ed a seguito dell’iscrizione nel registro unico del terzo settore, la Fondazione assumerà la denominazione **RICERCA E INNOVAZIONE CARDIOVASCOLARE ETS**”, in forma abbreviata **“R.I.C. ETS”**, risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice CTS, nonché dalle norme del codice civile in quanto compatibili.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

1.2 - La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

1.3 - La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore c.d. RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Articolo 2) – Durata

La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3) - Sede

2.1 - La Fondazione ha sede in Lodi, Via Sollecito Arisi n. 14 e potrà operare anche in altri luoghi sia sul territorio nazionale che internazionale.

2.2 – Il trasferimento della sede nell’ambito del Comune di Lodi non costituisce titolo di modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2.3 - Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia ed all’Estero, uffici e delegazioni onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali e di supporto alla stessa Fondazione.

Articolo 4) – Scopi

4.1.La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 CTS, finalizzate a sostenere e rafforzare la tutela della salute e la cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari presso la popolazione.

Articolo 5) – Attività

5.1 – Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale avente per oggetto la ricerca scientifica nello specifico ambito delle malattie cardiovascolari e della cardiologia interventistica, di particolare interesse sociale.

5.2 - La Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni e/o associazioni - allo sviluppo della ricerca medica, con specifica attenzione ai risvolti applicativi della stessa e con particolare riferimento:

- alle attività che realizzino direttamente e/o indirettamente e/o promuovano la ricerca scientifica cardiovascolare, anche mediante la gestione di centri di ricerca specializzati;

- alle attività che promuovano l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei ricercatori, dei medici e di tutti gli addetti alla ricerca sullo sviluppo delle conoscenze relative alle malattie cardiovascolari ed alla cardiologia interventistica e/o a settori ad essa inerenti;

- alle attività che favoriscano l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;

- alle attività di formazione ed aggiornamento nel campo della prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari;

- alle attività di divulgazione dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica, nonché di argomenti ed aspetti inerenti l'attività professionale e scientifica dei cardiologi interventisti;

- alle attività di sviluppo di terapie innovative volte alla riduzione degli eventi avversi a lungo termine e sviluppate come alternativa terapeutica all'impianto di protesi.

- alle attività previste dall'art. 5 D.Lgs. alle lettere:

g) formazione universitaria e post-universitaria, fermo restando che la Fondazione potrà rilasciare titoli di studio solo dopo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni ministeriali;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

5.3 - La Fondazione, svolgendo attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità di ricerca scientifica mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;

- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;

- di mutualità;

- di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 6) Attività strumentali, accessorie e connesse

6.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di riqualificazione e di specializzazione, sostenere le attività cliniche di studio e ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

- organizzare eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri e di dispositivi medici nell'ambito cardiologico;

- pubblicare libri, ebook, articoli scientifici;

- elaborare, organizzare e gestire organi di informazione, quali siti internet, social network, quotidiani, riviste e simili;

- elaborare proposte anche attraverso la pubblicazione di specifici documenti quali, a mero titolo esemplificativo, libri bianchi, decaloghi, programmi e simili;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- acquisire da soggetti pubblici o privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Essa potrà, se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- stipulare ogni tipo di convenzione, anche trascrivibile in pubblici registri, con enti pubblici o privati, associazioni o movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connessi con gli scopi della Fondazione;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi;

- collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari e culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che

all'estero;

- svolgere attività di raccolta fondi e finanziamento sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

- svolgere, in via strumentale, rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo l'ordinamento italiano o enti di altra natura compreso il trust, costituiti secondo ordinamenti stranieri;

- porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del C.T.S. e dei successivi decreti attuativi dello stesso, ad esclusione di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in materia bancaria e creditizia", e svolgere la connessa attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in materia bancaria e creditizia"; potrà inoltre al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività istituzionali emettere specifici «titoli di solidarietà». I titoli saranno obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiranno il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non saranno collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziabili nel mercato monetario. Il tutto secondo il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative ed il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Per l'applicazione pratica si farà riferimento ai vincoli dell'articolo 77 C.T.S.;

- ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi;

- svolgere ogni altra attività strumentale e/o direttamente connessa, con le attività di cui al presente statuto idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

6.1 - La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 CTS.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CTS.

6.2 – A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

Articolo 7) - Volontari e lavoratori dipendenti

7.1 - La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa

applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari, in quest'ultimo caso si provvederà in ossequio all'art. 18 CTS si dovranno assicurare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8) – Principi ispiratori dell'attività

La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione. L'attività della Fondazione è ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, di rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di ricavi e costi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali.

TITOLO II – PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 9) – Patrimonio

9.1 – Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili effettuati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori di valore pari ad € 32.000,00 e comunque non inferiore all'importo di € 30.000,00 così come previsto dall'art. 22 c. 4 CTS.
- dal fondo gestione costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della fondazione; da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione; dai contributi dei fondatori promotori, dei fondatori, dei partecipanti a tale fondo destinati dal consiglio di amministrazione e dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse ai sensi dell'art. 5 e 6 CTS; da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e da altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incremento del patrimonio;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali sia pubblici che privati.

9.2 - Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutarie.

Articolo 10) – Fondo di dotazione

10.1 - Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano stati espressamente conferiti in proprietà dai Fondatori Promotori e Fondatori in sede di atto costitutivo, comunque non inferiore all'importo di € 30.000,00 così come previsto dall'art. 22 c. 4 CTS.——

10.2 - Nel Fondo di dotazione confluiscono i contributi ad esso destinati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, da eventuali donazioni, elargizioni e/o disposizioni testamentarie, nonché le ulteriori risorse individuate dal Consiglio di Amministrazione.——

Articolo 11) – Fondo di gestione

11.1- Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato dalla Fondazione per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito:——

- conferimenti dei Fondatori e dei Partecipanti nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione a norma dei successivi articoli 21 e 22;——

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;——

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;——

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;——

- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Co-fondatori, dei Partecipanti a tale fondo destinati dal Consiglio di Amministrazione;——

- dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 CTS;——

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;——

- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale.——

11.2- Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.——

Articolo 12) – Risorse

12.1 - La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:——

- a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;——

- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;——

- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;——

- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;——

- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;——

- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;——

- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.——

Articolo 13) – Raccolta fondi e Ricezione di finanziamenti

13.1 - La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, CTS.

13.2 - La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti decisioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di due punti percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di due punti percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di due punti percentuale.

Articolo 14) - Irripetibilità di apporti e versamenti

14.1 - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

14.2 - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal fondatore, dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del fondatore o del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento, o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 15) – Incremento del patrimonio

15.1 - Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti comunque denominati destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni

testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 16) – Salvaguardia del patrimonio

16.1 - Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

16.2 - Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

16.3 - Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 17) – Esercizio finanziario e Divieto di distribuzione

17.1 - L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.

17.2 - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

17.3 - Il Consiglio di Indirizzo approva anche il bilancio sociale della Fondazione, da pubblicare nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.

17.4 - E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associazioni, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 18) – Patrimoni destinati a uno specifico affare

18.1 - Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Indirizzo, su indicazione del Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti cod. civ..

TITOLO III – FONDATORI ED ORGANI

Articolo 19) I membri della Fondazione si dividono in Fondatori

Promotori, Fondatori, Partecipanti e Onorari

Articolo 20) Fondatori Promotori

20.1 – Sono Fondatori Promotori il Dr. Bernardo Cortese, il Dr. Giovanni Manetta e l'Avv. Roberto Galvagno.

I fondatori promotori sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di fondatore promotore è vitalizia ed è trasmissibile per espressa volontà anche testamentaria.

Articolo 21) Fondatori ed albo

21.1 Sono Fondatori le persone fisiche o associazioni di persone senza scopo di lucro che hanno sottoscritto, in proprio o in forza di procura speciale, l'atto di costituzione e gli altri soggetti pubblici o privati che hanno partecipato all'atto costitutivo e/o che abbiano contribuito, entro la data di costituzione della Fondazione, a formare il patrimonio iniziale della stessa.

Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Tale qualifica di Fondatore, per quanto riguarda le persone fisiche, è vitalizia ed è trasmissibile per espressa volontà anche testamentaria del fondatore.

21.2 Possono divenire altresì Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o agenzie, italiane o estere, che nel corso della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo con cui opera la Fondazione e/o che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata annualmente nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

In questo caso i Fondatori, ogni anno, sono tenuti a rinnovare l'adesione alla Fondazione mediante il versamento di una quota minima stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato rinnovo annuale per due anni consecutivi, i Fondatori perdono, o non possono assumere, eventuali cariche, pur mantenendo ruolo e funzioni stabilite dal presente Statuto; detta condizione di esclusione sarà sempre revocabile qualora il socio Fondatore provveda a versare le quote pregresse non corrisposte.

Il Consiglio di amministrazione conserva l'albo dei Fondatori.

Art. 22) Partecipanti

22.1. - Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti nazionali o esteri, le associazioni, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione e che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

Nel caso di apporto frazionato in più versamenti, la qualifica è

acquisita con l'effettuazione del primo di essi.

22.2 – Possono altresì ottenere la qualifica di Partecipanti tutti coloro che contribuiscano - sempre con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il periodo di adesione - con un'attività, pure professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

22.3 - Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

22.4 – In ogni caso la qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

22.5 . Il Consiglio di amministrazione conserva l'albo dei Partecipanti.

Art. 23) Membri onorari

23.1- Sono Componenti Onorari le persone fisiche o giuridiche a cui la Fondazione riconosce una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità della Fondazione. Il Componente Onorario non è tenuto a versamenti a favore della Fondazione, può partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, non ha il diritto di voto, può esprimere parere non vincolante e non può ricoprire cariche. La qualifica di Componente Onorario è concessa dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione; la carica è valida a vita ma può essere revocata con delibera dello stesso Consiglio di Indirizzo insindacabilmente. Il Componente Onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione della Fondazione.

ART. 24 Durata della partecipazione

24.1. - I Fondatori Promotori ed i Fondatori partecipano alla Fondazione per l'intera sua durata.

24.2 - I Partecipanti partecipano alla Fondazione per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di accettazione della domanda.

ART. 25 Obblighi dei Fondatori Promotori - Fondatori e dei Partecipanti

25.1 - I Fondatori Promotori, i Fondatori ed i Partecipanti sono tenuti a mantenere una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione e ad evitare ogni iniziativa che in qualsiasi modo si presenti come incompatibile con le finalità della Fondazione.

ART. 26 Esclusione e recesso

26.1 - L'esclusione di un Fondatore deve essere deliberata dall'assemblea con la partecipazione del Consiglio di indirizzo e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Fondazione aventi diritto al voto.

Per l'esclusione di un Partecipante è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso si terrà conto della presenza e del voto del membro o dei membri da escludere.

26.2 – I Fondatori di cui all'art. 21.1 non possono essere esclusi dalla

Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della stessa e/o gettino grave discredito e/o in altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

26.3 - L'esclusione dei Cofondatori di cui all'art. 21.2. e dei Partecipanti può essere deliberata:

- per violazione dell'obbligo di effettuare integralmente e/o parzialmente i conferimenti ed i contributi previsti nel presente statuto;
- per grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto.

26.4 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche e/o associazioni l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

26.5 - I Fondatori Promotori, i Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

26.6 – Per l'esclusione ed il recesso dei membri onorari valgono le stesse regole dei Fondatori.

Articolo 27) – Organi

27.1 - Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi gli "Organi"):

- a) Consiglio di Indirizzo;
- b) l'Assemblea;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) Collegio sindacale e Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio d'indirizzo);
- f) Comitato Scientifico ove istituito.

Possono essere eventualmente nominati il Segretario e il Tesoriere della Fondazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo compete l'eventuale corrispettivo determinato in sede di nomina, tenendo conto, per ciascuno di essi, dell'attività svolta, delle competenze possedute e delle responsabilità assunte.

Alle stesse persone spetterà il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.

ART. 28) Consiglio d'indirizzo

28.1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori Promotori ed approva gli obiettivi ed i programmi della fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima ed in particolare ha le seguenti competenze:

- deliberare sull'esclusione dei membri Fondatori e dei Partecipanti in seduta congiunta con l'assemblea ai sensi del presente Statuto;
- determinare il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione entro i limiti stabiliti dal presente statuto;
- nominare, determinandone l'eventuale compenso e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza del Consiglio di

Amministrazione;

- nominare, determinandone il compenso, i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso, nonché deliberare sulla loro revoca;
- nominare, determinandone il compenso, il revisore legale;
- nominare, ove opportuno, i membri Onorari ed i Presidenti Onorari;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in seguito allo scioglimento della Fondazione, il tutto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, determinare i poteri e i compensi degli stessi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove azione di responsabilità;
- approvare annualmente il bilancio sociale;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio preventivo;
- esprimere pareri ogni qualvolta siano richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su quant'altro devoluto dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno due Fondatori Promotori.

Il luogo di convocazione può essere ovunque nell'ambito del territorio nazionale e può svolgersi, ove consentito, anche in via telematica.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato mediante lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), ai recapiti espressamente indicati dai Fondatori Promotori all'atto di adesione della Fondazione e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza (anche su delega) della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti (anche su delega).

Tutti i Fondatori Promotori hanno diritto di partecipare al Consiglio di indirizzo ed a ciascuno di loro spetta un voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario ed è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 29) ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

29.1 L'assemblea è costituita dai Fondatori e qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto, anche da quest'ultimi e si riunisce almeno una volta all'anno.

29.2 L'Assemblea:

- delibera in seduta comune con il consiglio di indirizzo e con le maggioranze previste nel presente statuto per l'espulsione dei membri;

- nomina il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione così come determinato nel presente statuto;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

29.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

29.4 - Il luogo di convocazione può essere ovunque nell'ambito del territorio nazionale e può svolgersi, ove consentito, anche in via telematica.

29.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

29.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

29.7 L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti ed in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

29.8 Ai sensi dell'art.24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ciascun componente può essere portatore di massimo 3 (tre) deleghe scritte, anche in calce all'avviso di convocazione, se la Fondazione ha un numero di componenti inferiore a 500 (cinquecento), di massimo 5 (cinque) se la Fondazione ha un numero di componenti superiore a 500 (cinquecento).

29.9 Ogni Fondatore ed ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

29.10. Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'assemblea medesima e dal segretario ed è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 – Consiglio di Amministrazione

30.1 -Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di cinque ad un massimo di undici, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Indirizzo composto dai

Fondatori Promotori che ne sono membri permanenti di diritto, mentre gli altri componenti sono così nominati:_____

- _____ numero due - tre - quattro (a seconda del numero dei componenti il C.d.A. due se sette, tre se nove e quattro se undici) nominati dai Fondatori Promotori._____

- _____ numero due – tre - quattro (a seconda del numero dei componenti il C.d.A. due se cinque e/o sette – tre se nove e quattro se undici) nominati dall'assemblea._____

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione._____

30.2 - I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi - fatta eccezione per i tre membri permanenti costituiti dai Fondatori Promotori, la cui carica è a vita - e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi, salvo revoca, da parte di chi li ha nominati, prima della scadenza del mandato. Il consigliere – fatta eccezione per i fondatori promotori - che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro o altri Consiglieri che restano in carica sino alla successiva riunione del consiglio direttivo, quest'ultimo provvederà a confermarli o a eleggerne di nuovi._____

30.3 - Il Consiglio determina, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione._____

30.4 - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate._____

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ad esclusione dei poteri di spettanza del Consiglio di indirizzo e dell'assemblea in caso di variazioni statutarie e di scioglimento, cessione e trasformazione della Fondazione._____

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:_____

- _____ stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, gli obiettivi e i programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività;_____

- _____ deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;_____

- _____ attribuire la qualità di membro Fondatore e Partecipante, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio stesso con particolare riferimento alle misure minime dei contributi;_____

- _____ attribuire la qualifica di Componente Onorario;_____

- _____ individuare eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, individuando singoli progetti e affidandone la realizzazione a gruppi operativi dei quali verrà individuato il responsabile;_____

- _____ nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore della

Fondazione;

- nominare ove opportuno i componenti del Comitato Scientifico;

- nominare, ove opportuno, il Segretario e il Tesoriere della Fondazione;

- approvare ed adottare il Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;

- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni o attività;

- proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle al consiglio di indirizzo;

- fissare criteri e modalità di erogazione delle rendite;

- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme di contributo a carico dei membri della Fondazione, il tutto in conformità del presente Statuto;

- redigere annualmente il bilancio consuntivo e entro il trentuno ottobre di ogni anno quello preventivo della Fondazione;

- approvare annualmente il bilancio preventivo;

- proporre la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in seguito allo scioglimento della Fondazione;

- assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;

- non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c. e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

- ai sensi della Legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della legge stessa.

- provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art.48 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs 117/2017.

Ai consiglieri di amministrazione si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 c.c. e le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

- **Art. 31 - Convocazione e quorum**

31.1. Il Consiglio è convocato dal presidente di propria iniziativa o da un terzo dei consiglieri, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), e in caso di urgenza con telegramma o sms da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, che potrà svolgersi anche in modalità telematica. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno della seduta. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto di voto e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. Le riunioni sono presiedute dal

Presidente o in caso di impedimento dal suo vice o ancora dal consigliere più anziano di carica ovvero, in caso di ulteriore parità, dal consigliere più anziano di età. Delle riunioni è redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario medesimo.

Art. 32 – Presidente, Vice Presidente e Direttore

32.1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.—

32.2 - Il Vice Presidente svolge attività vicaria al Presidente, in caso di impedimento, con i medesimi poteri.

32.3 Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

32.3 Il Direttore, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione a cui risponde del proprio operato, sovrintende alla gestione della Fondazione ed a lui competono la gestione ordinaria, tecnica, amministrativa, organizzativa, del personale e dei collaboratori. Partecipa di diritto con voto consultivo, se non già membro, al Consiglio di Amministrazione, resta in carica per la durata dello stesso ed è rinnovabile.

Art. 33 Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da 3 (tre) a 30 (trenta) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione terrà conto, in sede di nomina, anche delle candidature eventualmente presentate dai Fondatori.

2. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato Scientifico, nonché l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.—

4. Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

5. Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

6. A cura del Consiglio di amministrazione è tenuto il Libro delle riunioni del Comitato Scientifico.

Sezione III - Organo di controllo e Revisore legale

Art. 34) – Composizione dell'organo di controllo

34.1 - L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

34.2 - In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

34.3 nei casi previsti dalla legge il Consiglio di indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti a cui si applica la disciplina dell'art. 31 CTS.

Art. 35) - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

35.1 - Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, vale a dire l'Interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche perdano tali predette qualità.

Art. 36) – Durata in carica dell'Organo di controllo

36.1 - L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

36.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 37) – Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

37.1 - L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio direttivo al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

37.2 - I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

37.3 - Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

37.4 - La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

37.5 - L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

37.6 - Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

37.7 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

37.8 - Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

37.9 - In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

37.10 - La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

37.11 - Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

37.12 - Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 38) – Esercizio della funzione di revisione legale

38.1 - La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 39) - Responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale

39.1 - La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

TITOLO IV – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Art. 40) – Esercizi

40.1 - La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 41) – Bilancio d'esercizio

34.1 - Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 42) – Bilancio sociale

35.1 - Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 43) – Scritture contabili

36.1 - La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Art. 44) – Libri della Fondazione

44.1 - Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

44.2 - Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è detenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

44.3 - Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è tenuto a cura del Consiglio di Indirizzo e può essere esaminato da ciascun membro dell'Organo di Controllo, che ne può estrarre copie.

44.4 - Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

44.5 - Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO V – ESTINZIONE E SCIoglimento

Art. 45) – Devoluzione del patrimonio

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile e CTS.

45.1 - In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Indirizzo.

TITOLO VI – ARBITRATO

Art. 46) - Clausola compromissoria

46.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgimento di un arbitrato rituale.

46.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

46.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

46.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 47) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile e le norme vigenti in materia.
